

Per palazzo Spada, in assenza di normativa comunitaria, possono decidere solo gli stati

Ambiente, un colpo alle regioni *Spetta al ministero stabilire cosa non è più rifiuto*

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Spetta allo Stato (e nel caso di specie al ministero dell'ambiente) e non alle regioni il potere di stabilire cosa non possa essere più considerato come rifiuto in quanto oggetto di trattamento e recupero differenziato. Lo ha deciso il Consiglio di stato nella sentenza n. 1129/2018 del 28 febbraio con la quale la IV sezione di palazzo Spada, ribaltando la sentenza del Tar Veneto n. 1422/2016, ha affermato in via di principio che spetta allo Stato il potere di individuare, ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili.

La vicenda trae origine dal ricorso di un'impresa che era stata autorizzata a una attività sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti costituiti da pannolini e assorbenti igienici, per un periodo di due anni.

La regione Veneto, tuttavia, aveva in seguito respinto la richiesta di qualificare le attività svolte nel proprio impianto industriale, come attività di recupero «R3», poiché, per tali materiali, la normativa comunitaria al momento non lo prevedeva.

Il Tar aveva accolto il ricorso dell'impresa e conseguentemente annullato il diniego, ritenendo che in mancanza di

esprese previsioni comunitarie, l'amministrazione potesse valutare caso per caso.

Il Consiglio di stato ha chiarito che, alle luce dell'art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/Ce, la cessazione della qualifica di rifiuto è riservata alla normativa comunitaria. Solo se questa tace (e non, dunque, in contrasto con essa) «gli stati membri possono valutare caso per caso tale possibile cessazione». Ne consegue che «il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è lo Stato e precisamente il ministero dell'ambiente che deve provvedere con propri regolamenti. Non le regioni. Infatti, «la direttiva Ue non riconosce il potere di valutazione caso per caso ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno stato membro». Sulla base di queste considerazioni, palazzo Spada ha preso le distanze dalle sentenze del Tar Veneto che invece, in mancanza di regolamenti comunitari o decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti, aveva ritenuto sussistente il potere («e il dovere») da parte delle regioni di procedere ad una valutazione casistica «rilasciando l'autorizzazione integrata ambientale quando la sostanza che si ottiene dal trattamento e dal recupero del

rifiuto soddisfa le quattro condizioni previste dall'art.184-ter del dlgs 152/2006 per non essere più considerata come rifiuto (sostanza comunemente utilizzata per scopi specifici; esistenza di un mercato; soddisfacimento di requisiti tecnici per scopi specifici; assenza di impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana).

